



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** **Diritti e argomentazione della Corte EDU** - La dottrina del "margine d'apprezzamento"

**Titolo:** *Alle origini del margine d'apprezzamento, tra self restraint e inquadramento del pluralismo: il caso Handyside*

**Autore:** GIORGIO REPETTO

**Sentenza di riferimento:** *Handyside v. United Kingdom* del 7 dicembre 1976 (n. ric. 5493/72)

**Parametro convenzionale:** Art. 10

**Parole chiave:** Libertà di stampa; protezione della morale; margine di apprezzamento

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato, nel corso della sua attività giurisprudenziale, una serie molto elaborata di tecniche argomentative e decisionali. L'esatta comprensione di queste presuppone, in considerazione della specificità di questa giurisdizione, di tenere conto del modo in cui queste tecniche si sono evolute nel tempo. Agli esordi della sua attività, infatti, la giurisprudenza della Corte veniva ritenuta un esempio classico di giurisdizione internazionale, con la conseguenza che l'ottica nella quale i giudici inquadravano le fattispecie portate alla loro attenzione rifletteva la natura tradizionalmente internazionalistica della tutela dei diritti, nella quale gli Stati erano considerati detentori di un ambito di sovranità da limitare solamente nei casi di violazione manifesta dei diritti contenuti nella Convenzione.

Con riferimento all'impiego delle tecniche argomentative, l'esempio più evidente di questa impostazione era costituito dal richiamo all'art. 15 della CEDU al fine di escludere la responsabilità degli Stati aderenti per violazione dei diritti fondamentali "in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione". A partire dal caso *Lawless*, la Corte ha dato un'interpretazione di questo articolo che consentiva agli Stati aderenti di addurre una situazione di conflitto o di pericolo a livello interno per sottrarsi al rispetto delle garanzie convenzionali. In base a questo orientamento, la Corte riteneva che gli Stati fossero gli unici soggetti in grado di valutare la sussistenza e la portata di queste situazioni di pericolo, poiché posti nella posizione migliore ("better placed") per valutare la necessità di sospendere il godimento dei diritti in questione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Successivamente, dopo questi primi casi e anche dopo che la Corte – soprattutto nel caso *Irlanda c. Regno Unito* – aveva rivendicato per sé il compito di valutare la non implausibilità della valutazione effettuata dallo Stato *sub iudice*, i giudici di Strasburgo fecero della teoria del “better placement”, derivata dall’applicazione dell’art. 15 CEDU, un limite immanente a tutti i diritti contenuti nella Convenzione: gli Stati, cioè, potevano addurre particolari situazioni di instabilità o di incertezza sull’interpretazione e sulla portata di un certo diritto a livello interno per sostenere la necessità che, con riferimento alle fattispecie di volta in volta considerate, ad essi dovesse spettare un margine di apprezzamento nel valutare se, ed in che modo, dare tutela ad un diritto garantito dalla CEDU. Una simile applicazione della teoria del margine d’apprezzamento, che costituiva il prolungamento sul terreno degli altri diritti della visione internazionalistica propria dell’art. 15 CEDU, ebbe una prima applicazione nei casi, decisi sul finire degli anni '60, *linguistico belga* e *De Wilde, Ooms e Versyp*. In questi casi, benché non venisse direttamente in discussione l’art. 15 CEDU, la Corte di Strasburgo sostenne, ad esempio nel caso *linguistico belga* in tema di non discriminazione (art. 14 CEDU), che “la Corte non può non prendere in considerazione quelle particolarità giuridiche e di fatto che caratterizzano la vita della società all’interno dello stato che è tenuto a replicare alla misura oggetto di ricorso”, con la conseguenza che “le autorità nazionali rimangono libere di scegliere le misure che ritengono più appropriate in quelle materie che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione”. Dopo simili affermazioni, che erano in piena continuità con la giurisprudenza precedente, la Corte precisò tuttavia che le misure asseritamente discriminatorie potevano essere ritenute compatibili con la Convenzione solamente se avevano una “giustificazione obiettiva e razionale” e, soprattutto, se risultavano proporzionali rispetto allo scopo perseguito. L’aggiunta di un simile inciso, peraltro nella prima pronuncia in cui la Corte si pronunciava su ricorso di un privato, al tempo stesso testimoniava l’ambiguità del modo in cui la Corte concepiva il suo ruolo – come garante di diritti dei singoli ma molto deferente nei confronti degli Stati – ma lasciava anche intravedere un controllo più stringente sulle decisioni degli Stati in tema di margine d’apprezzamento.

Le critiche rivolte alla Corte in quegli anni si appuntavano invariabilmente sull’assenza di un criterio univoco nel valutare l’essenzialità della responsabilità degli Stati. Il controllo esterno sulle valutazioni adottate dagli Stati, rivolto ad indagarne la non implausibilità, veniva infatti ritenuto troppo elastico per poter costituire un valido limite all’arbitrio degli Stati membri.

Il passo successivo è costituito dalla sentenza in commento, *Handyside c. Regno Unito*. In questa pronuncia, la Corte veniva chiamata a giudicare della violazione dell’art. 10 della CEDU (*Libertà di espressione*) ad opera delle autorità britanniche, che avevano impedito la diffusione in gran parte del territorio inglese di una pubblicazione rivolta ad un pubblico adolescenziale (*The Little Red*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

*Schoolbook*), contenente indicazioni su stili di vita ritenuti "alternativi", in particolar modo in materia sessuale. Ai motivi di ricorso del ricorrente, le autorità statali avevano replicato sostenendo che le misure di censura e di sequestro della pubblicazione in questione, fondate su alcune disposizioni dell'*Obscene Publications Act* del 1959, si giustificavano in quanto dirette – ai sensi del par. 2 del medesimo art. 10 della CEDU – alla protezione della morale, in particolare per gli aspetti legati "allo stadio particolarmente critico dell'età dello sviluppo". A queste argomentazioni la Corte replica ribadendo inizialmente come, in ossequio al principio di sussidiarietà, non possa spettare che allo stato di individuare una nozione di morale da tutelare e, in secondo luogo, di valutare se la misura in questione sia la più appropriata per la salvaguardia di tali finalità. Tale valutazione, nel caso di specie, risulta viepiù giustificata dal fatto che "in particolare, non è possibile trovare nel diritto interno dei vari stati contraenti una concezione europea uniforme di morale. Le posizioni adottate dai vari diritti interni sui presupposti della morale variano da un momento all'altro e da un luogo all'altro, specialmente nella nostra epoca che è caratterizzata da un'evoluzione rapida e intensa (*far-reaching*) delle opinioni in materia" (§ 48).

Sin qui, sembra che i giudici non abbiano detto nulla di più o di diverso da quanto espresso nelle sentenze citate in precedenza. È a partire da questa conclusione, invece, che la Corte prende lo spunto per approfondire i presupposti del suo giudizio e per elaborare nel dettaglio un test più preciso per valutare la sussistenza del margine d'apprezzamento, fondato sul giudizio comparativo. A differenza che nelle pronunce precedenti, infatti, viene riconosciuto che la valutazione sulla necessità di una misura limitativa di un diritto rispetto agli obiettivi da perseguire (nel caso di specie: censura e sequestro di un libro al fine di proteggere la morale) rientra sì nel margine d'apprezzamento lasciato allo stato, ma questo è solamente un primo stadio (*initial assesment*) del giudizio. Proprio perché essa non può limitarsi a giudicare la ragionevolezza e la buona fede dell'agire statale, dovendo guardare anche al merito delle ragioni fatte valere dal ricorrente (vale a dire, nel concreto di quel caso, al contenuto effettivo della pubblicazione censurata), ogni decisione adottata al livello interno deve essere assoggettata anche ad un secondo stadio di giudizio, in cui la Corte esercita un controllo particolarmente intenso sulla fondatezza e sulla necessità in concreto della misura restrittiva.

Dal contesto della pronuncia emerge quindi che, se il giudizio sulla proporzionalità delle misure statali è svolto dalla Corte tenendo presente una molteplicità di fattori (in primo luogo se queste rispondano ad un "bisogno sociale impellente"), quello sul fine perseguito non può fare a meno di guardare al consenso (o alla diversità di vedute) che si riscontra su una certa materia tra i paesi europei (c.d. *consensus standard*). Se su una certa materia, quindi, gli ordinamenti nazionali



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

adottano posizioni diversificate, una simile assenza di consenso europeo giustifica un margine d'apprezzamento più ampio per lo stato interessato.

La sentenza, quindi, appare sicuramente criticabile per l'esito cui è giunta: benché la Corte avesse stabilito che la libertà d'espressione vale non solo "per le informazioni o le idee accolte positivamente o considerate inoffensive o come oggetto di indifferenza, ma anche per quelle che offendono, disturbano o colpiscono lo Stato o qualsiasi settore della popolazione" (§ 49), essa ha ritenuto in definitiva non lesivo dell'art. 10 CEDU il comportamento delle autorità inglesi, perché coperto dal margine d'apprezzamento.

Se queste sono le perplessità nei confronti dell'approccio scelto dalla sentenza, è anche vero che questa pronuncia, segnando una cesura rispetto alle decisioni *linguistica belga* quanto all'inquadramento del controllo, segna l'avvio di un percorso destinato a svilupparsi di lì a breve, ad esempio nel caso *Sunday Times I* (vedilo nella sezione "Società democratica e interpretazione evolutiva"). Ponendo i fondamenti del c.d. *consensus standard*, infatti, la Corte si preserva la possibilità di discernere nel tempo una maggiore omogeneità delle diverse esperienze nazionali e di fondare su di essa un'intensificazione del suo controllo sulle decisioni delle autorità nazionali.

#### Precedenti giurisprudenziali

*Lawless v. Ireland* del 1° luglio 1961; *Belgian linguistic case* del 23 luglio 1968; *De Wilde, Ooms and Versyp* del 18 giugno 1971; *Golder* del 21 febbraio 1975; *Engel and Others* dell'8 giugno 1976

#### Riferimenti bibliografici

J. A. BRAUCH, *The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of Law*, in *Columbia Journal of European Law*, 11 (2004), pp. 113 ss.; E. BREMS, *The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human Rights*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1996, pp. 240 ss.; M. A. CASE, *Community Standards and the Margin of Appreciation*, in *Human Rights Law Journal*, 2004, pp. 10 ss.; G. LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, OUP, Oxford, 2007; T. A. O'DONNELL, *The Margin of Appreciation Doctrine: Standards in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, 1982, pp. 474 ss.

(11.02.2010)